

NUMERO 2 - 2015

# GIUSTIZIA CIVILE

RIVISTA GIURIDICA TRIMESTRALE

ISSN 0017-0631

DIREZIONE SCIENTIFICA  
GIUSEPPE CONTE - FABRIZIO DI MARZIO



## ESTRATTO:

GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO

Dalla "filiazione naturale" alla "parentela naturale". Alcune riflessioni sull'articolo  
74 c.c.



GIUFFRÈ EDITORE

# Indice

---

<i>Gli Autori di questo fascicolo . . . . .</i>	210
<b>ALESSANDRO PAJNO</b>	
<i>Il principio di trasparenza alla luce delle norme anticorruzione . . . . .</i>	213
<b>GIOVANNI D'AMICO</b>	
<i>Applicazione diretta dei principi costituzionali e integrazione del contratto . . . . .</i>	247
<b>LUCA NIVARRA</b>	
<i>Confisca antimafia e diritti dei creditori privilegiati: una soluzione sistemica con qualche ombra . . . . .</i>	275
<b>GIANROBERTO VILLA</b>	
<i>“Mera puntuazione” e “puntuazione vincolante”? . . . . .</i>	297
<b>GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO</b>	
<i>Dalla “filiazione naturale” alla “parentela naturale”. Alcune riflessioni sull’articolo 74 c.c. . . . .</i>	313
<b>SERGIO MENCHINI</b>	
<i>Il disegno di legge delega per l’efficienza del processo civile: osservazioni a prima lettura sulle proposte di riforma del giudizio ordinario di cognizione . . . . .</i>	335
<b>LUIGI LOMBARDO</b>	
<i>Giudizio civile di cassazione e decisione della causa nel merito. . . . .</i>	393
<b>FELICE MANNA</b>	
<i>Sull’impugnabilità dell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. (a proposito di Cass., sez. II, 12 gennaio 2015, n. 223) . . . . .</i>	413

## Dalla “filiazione naturale” alla “parentela naturale”. Alcune riflessioni sull’articolo 74 c.c.

---

L’articolo esamina, sia pure a grandi linee, la portata della modificazione alla nozione di parentela ad opera della legge 10 dicembre 2012, n. 219, con i conseguenti riflessi applicativi nella legislazione di settore. In particolare, lo studio cerca di inquadrare sistematicamente la nuova versione dell’art. 74 c.c. e perviene ad esprimere alcune valutazioni di carattere generale circa la rilevanza assunta nell’ordinamento giuridico dalla famiglia parentale.

*The article examines, albeit in broad terms, the extent of modification by Law No. 219 of 10 December 2012 to the notion of kinship, with the consequent application of legislation in the field. In particular, the study seeks to systematically frame the new version of Article 74 of the Civil Code and it goes on to express some general assessments about the importance in the legal system of the family.*

Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Ricadute applicative in ambito privatistico. – 3. Valutazioni sistematiche sulla nozione di parentela delineata dall'art. 74 c.c. – 4. Brevi riflessioni conclusive.

## 1. - Considerazioni introduttive.

La prima innovazione, in ordine espositivo, introdotta dal legislatore del 2012 concerne non già il figlio (nato fuori dal matrimonio) in quanto tale, ma, in termini assai più generali, il rapporto parentale, così come delineato dall'art. 74 c.c.<sup>1</sup>.

Innanzitutto, pare interessante soffermare l'attenzione sulla tecnica normativa utilizzata dal legislatore del 2012<sup>2</sup>. Egli, per un verso, ha lasciato

---

<sup>1</sup> Numerosi i commenti sulla riforma. Senza pretesa di esaustività, cfr. C.M. BIANCA (a cura di), *La riforma del diritto della filiazione. Commentario sistematico*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, I, 437 ss.; AA.VV., *Completata la riforma della filiazione*, Milano, 2014; T. AULETTA, *Diritto di famiglia. Appendice di aggiornamento alla legge 10 dicembre 2012, n. 219*, Torino, 2013; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1, *La famiglia*, Milano 2014; M. BIANCA (a cura di), *Filiazione: Commento al decreto attuativo*, Milano, 2014; V. CARBONE, *Riforma della famiglia: considerazioni introduttive*, in *Fam. e dir.*, 2013, 3, 225 ss.; G. CASABURI, *La disciplina della filiazione: gli obiettivi conseguiti e le prospettive (specie inaspettate) future*, in *Corr. mer.*, 2013, 817; M. COSTANZA, *A margine della riforma della filiazione*, in *Iustitia*, 2013, 121 ss.; F. DANOVI, *Nobili intenti e tecniche approssimative nei nuovi procedimenti per i figli (non più) "naturali"*, in *Corr. giur.*, 2013, 537; F. DELFINI, *Riforma della filiazione e diritto successorio*, in *Corr. giur.*, 2013, 545; B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, in *Fam. e dir.*, 2013, 3, 291 ss.; G. DE MARZO, *Novità legislative in tema di affidamento e di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio: profili processuali*, in *Foro it.*, 2013, V, 12; M. DOGLIOTTI, *Nuova filiazione: la delega al governo*, in *Fam. e dir.*, 2013, 3, 279 ss.; M. DOSSETTI-M. MORETTI-C. MORETTI, *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali l. 10 dicembre 2012, n. 219*, Bologna, 2013; G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in *Corr. giur.*, 2013, 4, 525 ss.; A. FIGONE, *La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale*, Torino, 2014; A. GRAZIOSI, *Una buona novella di fine legislatura: tutti i "figli" hanno eguali diritti, dinnanzi al tribunale ordinario*, in *Fam. e dir.*, 2013, 3, 263 ss.; L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, II, 201 ss.; M. MANTOVANI, *Questioni in tema di accertamento della maternità e sistema dello stato civile*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, II, 323 ss.; A. PALAZZO, *La riforma dello status della filiazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, I, 245 ss.; B. POLISENO, *Il nuovo riparto di competenza per le controversie in tema di filiazione e il rito applicabile*, in *Giust. proc. civ.*, 2013, 566 ss.; A. PROTO PISANI, *Note sul nuovo art. 38 disp. att. e sui problemi che esso determina*, in *Foro it.*, 2013, V, 127; R. ROSSI, *Filiazione: cosa cambia*, Milano, 2014; U. SALANTRO, *La riforma della disciplina della filiazione dopo l'esercizio della delega (I parte)*, in *Corr. giur.*, 2014, 4, 540 ss.; M.L. SERRA, *Sulla decorrenza degli effetti del provvedimento di revisione dell'assegno divorzile*, in *Fam. e dir.*, 2011, 1133 ss.; M. SESTA, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, in *Fam. e dir.*, 2013, 231 ss.; F. TOMMASEO, *La nuova legge sulla filiazione: i profili processuali*, in *Fam. e dir.*, 2013, 3, 251; F. TOMMASEO, *Verso il decreto legislativo sulla filiazione: le norme processuali proposte dalla Commissione Ministeriale*, in *Fam. e dir.*, 2013, 6, 629 ss.; M. TRIMARCHI, *Il cognome dei figli: un'occasione perduta dalla riforma*, in *Fam. e dir.*, 2013, 243 ss.

<sup>2</sup> M. CINQUE, *Profili successori nella riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 12, 657 ss., censura la tecnica utilizzata dal legislatore del 2012, «(...) a cominciare dal suo titolo –

immutato il concetto di parentela espresso nell’originaria formulazione dell’art. 74 c.c. e, per altro verso, ha integrato la disposizione normativa, facendo esplicito riferimento a talune fattispecie di filiazione che in passato, sia pure dando adito a notevoli dubbi interpretativi, erano reputate escluse dall’ambito applicativo della stessa. Segnatamente, il nuovo testo dell’art. 74 c.c., dopo aver confermato che il concetto di parentela consiste nel «vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite»<sup>3</sup>, precisa che tale vincolo sussiste «sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo». L’ultimo periodo ha invece una portata limitatrice della regola enunciata, in quanto esclude l’insorgenza del vincolo parentale «nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti».

Per comprendere correttamente il senso e la portata dell’innovazione legislativa occorre rammentare che, secondo l’opinione più risalente e tuttora assai diffusa<sup>4</sup>, il nostro ordinamento giuridico disconosce per i figli nati fuori del matrimonio la rilevanza della parentela c.d. naturale<sup>5</sup>. Tale affermazione deve essere intesa nel senso che il riconoscimento è insuscettibile di propagare i suoi effetti non solo (come è ovvio) nei confronti dell’altro genitore, ma anche nei confronti dei parenti del genitore che lo

---

“Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” – riduttivo, con riferimento al contenuto della novella (riconoscimento dei figli) e sciatto, nell’impiego dell’attributo “naturali”, che la riforma intende invece eliminare nel codice e nelle leggi speciali». Si veda altresì L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, cit., 202 ss., e U. ROMA, *Prime, sommarie osservazioni sulla l. 10 dicembre 2012, n. 219*, in *Riv. AIAF*, 2013, 1, 31 ss., che segnala una serie di «stranezze della legge». Con specifico riferimento all’accertamento della maternità, cfr. M. MANTOVANI, *Questioni in tema di accertamento della maternità e sistema dello stato civile*, cit., 324 ss.

<sup>3</sup> L’elemento costitutivo della parentela è rappresentato dal fatto della generazione. Peraltro non sempre la legge ha cura di specificare «il modo della discendenza, legittima o naturale, dallo stipite comune», così L. CARRARO, *Parentela e vocazione a succedere dei fratelli naturali*, in *Riv. dir. civ.*, 1980, I, 220.

<sup>4</sup> Per tutti cfr. A. CICU, *La filiazione*, in F. VASSALLI (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1958, 139-140; M. STELLA RICHTER-V. SGROI, *Delle persone e della famiglia*, in E. GABRIELLI (diretto da), *Commentario del codice civile*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 1967, 157.

<sup>5</sup> Sull’evoluzione della disciplina giuridica della filiazione, cfr. M. SESTA, *Filiazione*, in M. BESSONE (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. IV. *Il diritto di famiglia*, t. IV. *Filiazione, adozione, alimenti*, a cura di T. AULETTA, Torino, 2011, 3 ss.; Id., *Genitori e figli naturali: il rapporto*, in M. SESTA-B. LENA-B. VALIGNANI, *Filiazione naturale. Statuto e accertamento*, Milano, 2001, 5 ss.

ha effettuato <sup>6</sup>. In particolare, stando al consolidato orientamento interpretativo in parola, avvalorato da alcune sentenze della Corte costituzionale, il rapporto tra parenti naturali degrada a mero legame fattuale di “consanguineità” e non assurge al rango di vero e proprio “vincolo giuridico di parentela”. Il riferimento è alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 532 del 23 novembre 2000 <sup>7</sup>, ove si legge: «questa Corte ha già in precedenza osservato (sentenze n. 377 del 1994 e n. 184 del 1990) come dall’art. 30 Cost. non discenda in maniera costituzionalmente necessitata la parificazione di tutti i parenti naturali ai parenti legittimi. Può dirsi, invece, che un ampio concetto di “parentela naturale” non è stato recepito dal legislatore costituente, il quale si è limitato a prevedere la filiazione naturale ed a stabilirne l’equiparazione a quella legittima, peraltro con la clausola di compatibilità. Tale equiparazione, pertanto, riguarda fondamentalmente il rapporto che si instaura tra il genitore che ha provveduto al riconoscimento del figlio naturale (o nei cui confronti la paternità o maternità sia stata giudizialmente accertata) ed il figlio stesso. I rapporti tra la prole naturale ed i parenti del genitore, invece, non trovano riferimenti nella Carta fondamentale e restano quindi estranei all’ambito di operatività dell’invocato parametro». E ancora: «Già nell’ordinanza n. 363 del 1988 (...) questa Corte ha ribadito che non esiste nell’ordinamento una norma che all’accertamento formale della filiazione naturale colleghi l’effetto di far entrare il figlio nella famiglia di origine del genitore, in guisa da attribuirgli uno *status* familiare rapportato non solo a un padre o a una madre, ma anche a nonni, zii, e cugini» <sup>8</sup>.

Del resto, in precedenza la stessa Corte costituzionale <sup>9</sup> aveva affermato in

---

<sup>6</sup> E. GUERINONI, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in *Corr. giur.*, 2001, 8, 1037, osserva che «non è ignota, al nostro ordinamento, accanto alla parentela legittima e a quella naturale, un altro tipo di parentela, definita civile: essa non nasce da un vincolo di sangue, ma è effetto dell’adozione (art. 291 c.c.) e, in particolare, dell’adozione speciale (art. 314/26 c.c.) in virtù della quale, pur acquistando l’adottato lo stato di figlio legittimo degli adottanti, non si instaura tuttavia alcun rapporto di parentela tra l’adottato e i parenti collaterali degli adottanti».

<sup>7</sup> La sentenza si trova pubblicata in *Giustizia civile*, 2001, I, 591, con nota critica di C.M. BIANCA, *I parenti naturali non sono parenti? La Corte costituzionale ha risposto: la discriminazione continua*; in *Famiglia*, 2001, 498, con nota di M. DELLACASA; in *Fam. e dir.*, 2001, 361, con nota di G. FERRANDO, *Principio di uguaglianza, parentela naturale e successione*.

<sup>8</sup> Corte cost., 23 novembre 2000, n. 532, cit.

<sup>9</sup> Corte cost., 6 dicembre 1988, n. 1074, in *Giur. cost.*, 1988, I, 5244.

modo perentorio che non è «configurabile in base ad alcuna norma, né di legge ordinaria né di rango costituzionale, un rapporto giuridico di parentela tra i discendenti di un figlio naturale riconosciuto e un altro figlio, legittimo o naturale, del medesimo genitore»<sup>10</sup>.

Tale convinzione troverebbe un puntuale riscontro proprio nel primo comma dell'art. 258 c.c. – non a caso modificato dal legislatore del 2012 – a mente del quale «il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge»<sup>11</sup>.

Peraltro, si deve rilevare che comunque al principio in parola non poteva essere riconosciuta una valenza assoluta, poiché, perlomeno in linea retta, l'esistenza di un rapporto parentale anche solo naturale è produttivo di importanti effetti giuridici. Si pensi, per esempio, al divieto di contrarre matrimonio esistente fra gli ascendenti e i discendenti in linea retta «legittimi o naturali» (art. 87, comma 1, n. 1, c.c.); all'obbligo gravante sugli «ascendenti legittimi o naturali» di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere all'obbligazione di cui all'art. 147 c.c. (art. 148, comma 1, c.c.); all'obbligo di prestare gli alimenti riguardante non solo i figli «legittimi o legittimati o naturali o adottivi», ma anche i discendenti prossimi, «anche naturali» (art. 433, n. 2, c.c.) e i genitori e gli ascendenti prossimi «anche naturali» (art. 433, n. 3, c.c.); alla rappresentazione in favore dei discendenti «legittimi o naturali» del chiamato che non può o non vuole conseguire l'eredità. Senza tralasciare, poi, l'importanza conseguita, a seguito

---

<sup>10</sup> Sul punto, si veda più diffusamente G. FERRANDO, *Il rapporto di filiazione naturale*, in G. BONILINI-G. CATTANEO (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia*, III, *Filiazione e adozione*, Torino, 1997, 93 ss.

<sup>11</sup> Come rileva M. CINQUE, *Profili successori nella riforma della filiazione*, cit., 658, «il primo comma dell'art. 258, nonostante rivelasse una *ratio* diretta a non estendere gli effetti del riconoscimento effettuato da un genitore all'altro genitore biologico, rappresentava pure una sorta di freno alla formazione di legami di parentela con i parenti del genitore che aveva compiuto il riconoscimento». L'inciso «salvo i casi previsti dalla legge», inserito nel primo comma dell'art. 258 c.c. da parte della riforma del diritto di famiglia del 1975, aveva contribuito alla individuazione indiretta di un vincolo di parentela giuridicamente rilevante quantomeno con gli ascendenti naturali. Per un commento alla disposizione novellata e per la ricostruzione delle diverse tesi interpretative all'indomani della riforma del diritto di famiglia, v. L. CARRARO, *Note introduttive agli articoli 100-112 Nov.*, in L. CARRARO-G. OPPO-A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, I, 2, Padova, 1977, 649 ss. e nt. 13.



dei ripetuti interventi della Corte costituzionale<sup>12</sup>, dalla parentela naturale dei collaterali nell'ambito della successione *ab intestato*.

La portata delle norme richiamate è tale da aver indotto una parte della dottrina a dubitare circa l'asserita esistenza nel nostro ordinamento giuridico di un principio di generale irrilevanza del rapporto di parentela naturale<sup>13</sup>. Al contrario, le stesse norme testimonierebbero che, perlomeno in relazione alla parentela in linea retta, sembrerebbe vigente la regola diametralmente opposta<sup>14</sup>. D'altronde, sotto il profilo squisitamente tecnico, l'osservazione secondo la quale il valore giuridico della parentela naturale riguarda solamente quella in linea retta e non anche quella in linea collaterale appare priva di pregio, poiché, come è stato osservato<sup>15</sup>, «se il matrimonio è elemento costitutivo del concetto giuridico di parentela dovrebbe esserlo tanto in linea retta quanto in linea collaterale».

L'orientamento, che potremmo definire progressista, ha trovato riscontro nella motivazione di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità<sup>16</sup>, ove – in aperto contrasto con l'interpretazione accolta dal Giudice delle leggi («secondo cui nella previsione dei “parenti” dovrebbero ritenersi esclusi quelli naturali») – si fa riferimento espresso proprio all'art. 74 c.c., «che vuole “parenti” coloro che discendono da uno stesso stipite, non limitato dal dettato dell'art. 258 c.c., perché storicamente volto ad escludere, non il rapporto parentale con la famiglia del genitore, ma solo che gli effetti del riconoscimento si estendano da un genitore all'altro»<sup>17</sup>.

---

<sup>12</sup> Corte cost., 12 maggio 1977, n. 76, in *Giur. cost.*, 1977, I, 672; Corte cost., 4 luglio 1979, n. 55, in *Foro it.*, 1980, I, 908; in *Giur. it.*, 1979, I, 1589; in *Dir. fam. e pers.*, 1979, 1043, con nota di A. SCALISI; Corte cost., 12 aprile 1990 n. 184, in *Giust. civ.*, 1991, 1133; in *Riv. not.*, 1992, 237; in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 257; in *Giur. cost.*, 1990, 1090; in *Rass. dir. civ.*, 1991, 422, con nota di F. PROSPERI. Si veda anche anche Corte cost., 26 marzo 1990, n. 150 (ord.), in *Giur. cost.*, 1990, 825.

<sup>13</sup> G. FERRANDO, *Il rapporto di filiazione naturale*, cit., 120 ss.; E. PEREGO, *Il problema delle successioni tra fratelli naturali*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, II, 278 ss.

<sup>14</sup> Cfr. M. BESSONE-G. FERRANDO, *Regime della filiazione, parentela naturale e famiglia di fatto*, in *Dir. fam. e pers.*, 1979, 1312 ss.

<sup>15</sup> G. FERRANDO, *La successione fra parenti naturali: un problema ancora aperto*, in *Famiglia*, 2002, 331; EAD., *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in *Corr. giur.*, 2013, 527.

<sup>16</sup> Cass. 6 ottobre 2006, n. 21628, in *Mass. Giur. it.*, 2006, e in [www.iusexplorer.it/Dejure](http://www.iusexplorer.it/Dejure).

<sup>17</sup> Prosegue la Suprema Corte rilevando che, al contrario, «(...) le singole previsioni normative dei figli naturali (artt. 433, 467, 537 e 565 c.c.) che vengono equiparati ai figli legittimi anche a discapito della famiglia naturale, nell'ambito del sistema normativo, debbono inten-



Nell’ottica considerata, quindi, l’intervento del legislatore del 2012 appare diretto a chiarire che, al di là del rapporto genitore-figlio, la parentela dipende dal nesso di derivazione biologica (procreazione) o giuridica (adozione) e non dal matrimonio<sup>18</sup>. A seguito della riformulazione dell’art. 74 c.c., quindi, il legame parentale sussiste indipendentemente dall’esistenza di un vincolo matrimoniale e, da questo punto di vista, contribuisce ad abolire ogni residua differenza fra figli nati dentro e figli nati fuori dal matrimonio, dando concreta e fattiva attuazione al principio di unicità dello *status filiationis*.

Tale constatazione, peraltro, non deve indurre a ritenere che, per effetto della modifica in parola, abbia trovato accoglimento nel nostro ordinamento giuridico la regola della normale rilevanza giuridica, perlomeno in linea retta, dalla parentela biologica in quanto tale.

In realtà, tale prospettiva sembra estranea alla nuova versione dell’art. 74 c.c., il quale ha lasciato aperta la questione – che già agitava i giuristi prima dell’intervento legislativo del 2012 – se la definizione legale di parentela si presti a ricomprendere anche i fenomeni parentali afferenti a rapporti di filiazione meramente biologica, ovvero, non fondata sull’atto formale del riconoscimento o della dichiarazione di genitorialità.

È vero che nella formulazione letterale dell’art. 74 c.c. il riferimento alla filiazione è in termini, per così dire, fattuali (e non giuridici) e che tale circostanza lascerebbe spazio all’affermazione secondo la quale il rapporto parentale in linea retta sembra derivare dal mero fenomeno della discendenza di sangue. In altri termini, è corretto ritenere che nell’art. 74 c.c. il legislatore si sia rivolto non al rapporto di filiazione conseguente al dato formale del riconoscimento o dell’accertamento giudiziale, ma alla filiazione in quanto tale, ovvero alla filiazione come evento naturale, per sancire l’indifferenza per il diritto nei confronti del luogo in cui è avvenuta (all’interno oppure fuori del matrimonio).

Tuttavia, siffatta previsione deve essere letta e coordinata con le altre norme che concorrono a comporre il quadro normativo. Al riguardo,

---

dersi come conferma di tale principio, peraltro più rispondente a quello di uguaglianza (art. 3 Cost.); e di difesa della filiazione naturale (art. 30 Cost.)».

<sup>18</sup> P. SCHLESINGER, *Il D.lgs. n. 154 del 2013 completa la riforma della filiazione*, in *Fam. e dir.*, 2014, 444; M. SESTA, *Stato unico della filiazione e diritto ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, I, 7.

sovengono, da un lato, l'art. 258 c.c., nel punto in cui postula l'atto di riconoscimento come elemento propagatore degli effetti verso l'autore e verso i suoi parenti e, dall'altro lato, l'art. 573 c.c. che, in materia successoria, continua a subordinare la devoluzione ereditaria in favore dei figli nati fuori del matrimonio al riconoscimento o alla dichiarazione giudiziale del rapporto di filiazione<sup>19</sup>. L'insieme delle norme considerate, quindi, induce a ritenere che, anche all'indomani della riforma, non si possa riscontrare l'esistenza nel nostro sistema di un principio di normale rilevanza giuridica del rapporto di consanguineità, basato sul semplice nesso di derivazione biologica. Tale affermazione, peraltro, non esclude che il legislatore possa attribuire valenza alla mera discendenza genetica in alcune specifiche circostanze (si pensi, per esempio, all'art. 87 c.c. o, ancora, all'art. 11, comma 1, della l. n. 184 del 1983, nel punto in cui si rivolge ai parenti, entro il quarto grado, che hanno rapporti significativi con il minore).

Mutando angolo prospettico, si può osservare che la formulazione letterale del nuovo articolo 74 c.c. appare criticabile là dove lascia spazio ad un delicato problema interpretativo, afferente alla rilevanza della parentela naturale nel caso di adozione di minori in casi particolari (artt. 44 ss. l. n. 184 del 1983)<sup>20</sup>.

Stante il rinvio operato dall'art. 55 della l. n. 184 del 1983 all'art. 300 c.c.<sup>21</sup>,

---

<sup>19</sup> Corte cost., 14 aprile 1969, n. 79, in *Foro it.*, 1969, I, 1033; Corte cost., 28 dicembre 1970, n. 205, *ivi*, 1971, I, 1; Corte cost., 24 marzo 1988, n. 363, in *Giur. cost.*, 1988, I, 1500. Peraltro, si deve segnalare una importante decisione della Corte Costituzionale (Corte cost. 28 novembre 2002, n. 494, in *Vita not.*, 2002, 1353, con nota di F. UCCELLA), la cui motivazione contiene alcuni interessanti spunti di riflessione che potrebbero indurre a dissentire dall'opinione prevalente. Segnatamente i Giudici delle leggi ritengono che la Carta Fondamentale, «come avviene nella maggioranza degli ordinamenti oggi vigenti, conosce, all'art. 30, primo e terzo comma, solo due categorie di figli: quelli nati entro e quelli nati fuori del matrimonio, senza ulteriori distinzioni tra questi ultimi». In questo modo viene affermato il principio secondo il quale, in seno alla categoria dei figli nati fuori del matrimonio, è da escludere qualsiasi possibilità di differenziazione.

<sup>20</sup> Sul punto cfr. P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari*, in *Fam. e dir.*, 2013, 8-9, 838 ss.; M. SESTA, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, cit., 3, 235; L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, cit., 202; M. DOSSETTI, *La parentela*, in M. DOSSETTI-M. MORETTI-C. MORETTI, *La riforma della filiazione*, cit., 20; G. FERRANDO, *L'adozione in casi particolari: orientamenti innovativi, problemi, prospettive*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 679 ss.

<sup>21</sup> L'adozione in casi particolari è stata introdotta dalla l. n. 184 del 1983 per realizzare il diritto del minore ad una famiglia in casi in cui, anche qualora non ricorrano le condizioni

– secondo cui «l’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge» – si potrebbe ritenere che il vincolo parentale non nasca neppure nel caso di adozione di minori in casi particolari<sup>22</sup>.

In senso opposto si potrebbe affermare che sia la *ratio legis* – tendente a dare valore giuridico al rapporto di parentela, indipendentemente dall’esistenza di un matrimonio – sia il dato testuale<sup>23</sup> – e segnatamente l’ultima proposizione dell’art. 74 c.c., che nega la consistenza del vincolo parentale solamente nel caso di adozione di persone maggiori di età – legittimano l’interpretazione estensiva, secondo cui il vincolo parentale sussiste anche nel caso di adozione di minori in casi particolari<sup>24</sup>. Del resto, argomentando *a contrariis*, il riferimento all’adozione contenuto nel primo periodo non avrebbe senso (in quanto ovvio) se riferito alla sola adozione c.d. piena o legittimante.

Per effetto di tale soluzione interpretativa, quindi, si legittima per l’adottato la coesistenza di rapporti parentali con due distinti apparati familiari

per l’adozione piena, appare comunque necessario o quantomeno opportuno procedere all’adozione. Sul punto cfr. M. BESSONE-G. FERRANDO, voce «*Minori e maggiori di età (adozione dei)*», in *Nss. D.I.*, V, Appendice, Torino, 1984, 82 ss.; G. CATTANEO, voce «*Adozione*», in *Dig., disc. priv., sez. civ.*, I, Torino, 1987, 116 ss.; M.F. TOMMASINI, *Commento agli artt. 44-57 della legge sull’affidamento e adozione dei minori*, in G. CIAN-G. OPPO-A. TRABUCCHI (diretto da), *Commentario al diritto italiano della famiglia*, VI, 2, Padova, 1993, 456; M. DOGLIOTTI, *L’adozione in casi particolari*, in M. BESSONE (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. IV, *Il diritto di famiglia*, t. IV, *Filiazione, adozione, alimenti*, cit., 397 ss.; G. COLLURA, *L’adozione in casi particolari*, in P. ZATTI (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia*, vol. II, *Filiazione*, a cura di G. COLLURA-L. LENTI-M. MANTOVANI, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2012, 951 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *L’adozione dei minori e l’affidamento familiare*, in G. FERRANDO (diretto da), *Il nuovo diritto di famiglia*, vol. III, *Filiazione e adozione*, Bologna, 2007, 587 ss.

<sup>22</sup> C.M. BIANCA, *La legge italiana conosce solo figli*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, I, 2, nt. 7, il quale osserva che ancora oggi il vincolo di parentela «deve egualmente escludersi quando si tratti di adozione in casi particolari». Nello stesso senso cfr. M. SESTA, *L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, cit., 235-236; Id., *Stato unico della filiazione e diritto ereditario*, cit., I, 14-15.

<sup>23</sup> In particolare cfr. M. SESTA, *L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, cit., 235.

<sup>24</sup> M. FINOCCHIARO, *Scatta la parentela tra figlio e congiunti del genitore*, in *Guida dir.*, 2013, 5, 61. Si vedano anche G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, cit., 528; M. DOSSETTI, *La parentela*, in M. DOSSETTI-M. MORETTI-C. MORETTI, *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali. L. 10 dicembre 2012, n. 219*, cit., 20; A. CAGNAZZO, *La parentela*, in AA.VV., *Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione*, Napoli, 2014, 60-61; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari*, cit., 838; L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, cit., 202-203.

(quello dei genitori biologici e quello dei genitori adottivi)<sup>25</sup>. Come si cercherà di evidenziare nel proseguimento dell'esposizione, tale fenomeno – anziché essere valutato come un evento capace di stravolgere la natura della società familiare – costituisce l'indice rilevatore del nuovo modo di considerare le relazioni familiari affermato dalla riforma.

## 2. - Ricadute applicative in ambito privatistico.

Il principio enunciato nell'art. 74 c.c. è destinato a produrre conseguenze applicative immediate e dirette nella legislazione vigente, ovvero ancora prima e indipendentemente dall'attuazione della delega contenuta nell'art. 2 della l. n. 219 del 2012, avvenuta con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154<sup>26</sup>.

Volendo circoscrivere l'indagine agli aspetti di diritto privato, è sicuramente relativamente ai rapporti successori che la norma in commento è destinata a provocare una modificazione dirompente, se si considera che, anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge, per costante interpretazione, i collaterali c.d. "naturali" non potevano vantare diritti successori in occasione della morte del congiunto (con la sola eccezione, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale<sup>27</sup>, dei fratelli, ma solo a condizione che non vi siano altri parenti "legittimi" entro il sesto grado). Tuttavia tale tema sarà volutamente tralasciato<sup>28</sup>, poiché nel presente

---

<sup>25</sup> *Contra* M. SESTA, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, cit., 236; *Id.*, *Stato unico della filiazione e diritto ereditario*, cit., 15. Come rileva M. CINQUE, *Profili successori nella riforma della filiazione*, cit., 663, la «riforma poteva essere l'occasione per esplicitare l'ambito di applicazione dell'art. 567 cod. civ., mentre le modifiche che il d.lgs. apporterebbe – art. 77 schema di d.lgs. – purtroppo non toccano questo aspetto».

<sup>26</sup> L'art. 2 della l. n. 129 del 2012 ha conferito al Governo la delega di effettuare la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione. Sulla scorta di tale potere delegato, il Governo ha emanato il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014. Tale decreto rappresenta la volontà di completamento e di attuazione dei principi fissati dalla legge di riforma della filiazione. Sul punto cfr. P. SCHLESINGER, *Il D.Lgs. n. 154 del 2013 completa la riforma della filiazione*, cit., 444 ss.

<sup>27</sup> Corte cost., 4 luglio 1979, n. 55, cit., e Corte cost., 12 aprile 1990, n. 184, cit.

<sup>28</sup> Per una ricostruzione storica dell'evoluzione dei diritti successori riconosciuti in favore dei figli naturali, si veda per tutti G. CHIODI (a cura di), *Sempre più uguali. I diritti successori del coniuge e dei figli naturali a 70 anni dal codice civile*, Milano, 2013.

lavoro si è preferito focalizzare l’attenzione su altri profili sostanziali (potremmo definire “di nicchia”), che variamente affiorano sia nel codice civile, sia nella legislazione speciale. L’esposizione che segue non ha l’ambizione della completezza e della esaustività, ma mira, perlomeno in questa fase, a tratteggiare l’ampiezza del fenomeno parentale in ambito privatistico al fine di una successiva meditazione sul nuovo modello familiare affermatosi con la riforma *de qua*.

Prendendo le mosse dall’indagine delle disposizioni codicistiche – direttamente o indirettamente – interessate dalla modifica legislativa in esame, si rammenta che, ai sensi dell’art. 50, ultimo comma, c.c., colui il quale ha conseguito l’immissione nel possesso dei beni dell’assente ovvero l’esercizio temporaneo dei suoi diritti, nonché la liberazione temporanea delle obbligazioni, deve dare cauzione nella misura stabilita dal Tribunale. Qualora l’interessato non sia in grado di produrre tale garanzia, lo stesso Tribunale può prescrivere altre cautele. Nell’individuazione di tali guarentigie, il Giudice deve avere riguardo alla “qualità” delle persone interessate, nonché alla loro parentela con l’assente.

Sempre in tema di assenza, si segnala l’art. 53 c.c. Per effetto della riforma, l’ascendente (diverso dal genitore) e i discendenti dell’assente, proprio in considerazione dell’intensità del legame parentale, potranno ritenere a loro profitto la totalità delle rendite conseguite durante il possesso temporaneo nei beni dell’assente, senza dover riservare a quest’ultimo il terzo delle rendite, come invece compete agli altri immessi nel possesso.

La nuova formulazione dell’art. 74 c.c. ha incisive ripercussioni sulla fattispecie dell’impresa familiare, regolata dall’art. 230-*bis* c.c., nonché su quella particolare figura costituita dall’impresa familiare coltivatrice prevista dall’art. 48 della l. n. 203 del 1982. Segnatamente, per effetto dell’innovazione legislativa il concetto giuridico di «familiare», cui fanno riferimento le norme citate, si dilata sensibilmente, ampliando il novero dei soggetti che possono collaborare con l’imprenditore, con conseguenti riflessi anche in ambito fiscale. Infatti, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, del TUIR, limitatamente al 49% dell’ammontare derivante dalla dichiarazione dei redditi del titolare, i redditi dell’impresa familiare sono imputati a ogni familiare che abbia svolto in modo continuativo e prevalente attività di

lavoro nell'impresa, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili <sup>29</sup>.

Vi è poi una serie di norme che sono interessate dalla riforma poiché vedono sensibilmente esteso il loro ambito soggettivo di applicazione. Il riferimento è a quelle norme volte a stabilire la legittimazione attiva in connessione del vincolo parentale sussistente con determinati soggetti.

Si pensi, per esempio, all'art. 102 c.c., riguardante le persone che possono fare opposizione all'altrui matrimonio. In questo caso la modifica legislativa ha immediate conseguenze sulla definizione dei soggetti legittimati a fare opposizione al matrimonio di un loro parente. Infatti, mentre in precedenza, in assenza dei genitori, era da escludere che, per esempio, il collaterale naturale o anche l'ascendente naturale (di secondo grado) potessero opporsi al matrimonio rispettivamente del fratello o del nipote, attualmente, invece, in capo a tali soggetti è da riconoscere la legittimazione *ad opponendum*.

Sempre in tale ambito rientra l'art. 321 c.c., relativo alla individuazione dei soggetti che possono richiedere la nomina dal curatore speciale al minore soggetto alla responsabilità genitoriale e l'art. 336 c.c., relativo all'individuazione dei soggetti legittimati a ricorrere all'autorità giudiziaria per la rimozione e/o la riammissione all'esercizio dell'amministrazione dei beni del minore. Nella stessa direzione si pongono gli artt. 345, 348, 354, 363, 371 c.c., afferenti all'ufficio tutelare e gli artt. 406, 417 e 429 c.c., concernenti il potere di proporre le istanze per la nomina dell'amministrazione di sostegno, per promuovere l'inabilitazione o l'interdizione del soggetto non pienamente capace ovvero per predisporre la loro revoca.

Di là dalla loro rilevanza per così dire processuale o procedurale, le norme citate rilevano quale sintomo emblematico della valenza giuridica dell'in-

---

<sup>29</sup> Cass. 9 luglio 2013, n. 17010, in *Fam. e dir.*, 2013, 10, 927, per la quale, «in tema di imposte sui redditi, perché possa essere applicato il regime fiscale dell'impresa familiare non basta la mera cogestione da parte dei coniugi di un'azienda, ma è indispensabile che ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, poi sostituito dall'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e cioè l'indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'attività di impresa, quella relativa alle quote attribuite ai singoli familiari, nonché l'attestazione nella dichiarazione annuale di ciascun partecipante di aver lavorato per l'impresa familiare». Conforme sul punto Cass. 17 novembre 2010, n. 23170, in *Mass. Giust. civ.*, 2010, 11, 1459.

teresse facente capo ai parenti naturali nel processo formativo delle decisioni di maggior importanza per l'esistenza del loro congiunto.

Un'altra disposizione degna di considerazione è contenuta nel secondo comma dell'art. 1916, comma 2, c.c., disciplinante il caso in cui non può avere luogo la surrogazione dell'assicuratore. La norma è stata modificata ad opera del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che opportunamente ha soppresso il riferimento agli affiliati. Per il resto, l'impedimento alla surrogazione sussiste anche quando il danno è stato causato dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi. La norma testimonia il valore giuridico del rapporto che si instaura fra gli appartenenti alla stessa compagine familiare, indipendentemente dall'esistenza del vincolo matrimoniale.

Analoghe considerazioni si possono svolgere in merito all'art. 2122 c.c., riguardante i soggetti aventi diritto alla devoluzione delle indennità spettanti in caso di morte del lavoratore. La norma prende in considerazione, oltre al coniuge e ai figli, anche – ma solo se vivevano a carico del prestatore di lavoro – i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. In materia societaria si segnala l'art. 2399, comma 1, lettera *b*), c.c. (e anche l'art. 2409-*quinquies* c.c.), relativo alle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco e di revisore contabile. Qui il rapporto di parentela assume rilievo al fine di assicurare l'indipendenza dei sindaci ed evitare che, a causa del rapporto parentale, anche solo naturale, venga meno l'obiettività del sindaco nei confronti della società verso la quale egli deve esplicitare i suoi poteri-doveri di controllo.

Alla luce di alcune decisioni giurisprudenziali, il rapporto parentale rileva anche in funzione del collegamento societario. A norma dell'art. 2359, comma 3, c.c., si considerano collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. La giurisprudenza <sup>30</sup> ha ritenuto che tale situazione – da presumere ove nell'assemblea ordinaria possa essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo, se si tratta di società quotate in mercati regolamentati – può sussistere anche in

---

<sup>30</sup> Cass. 1° aprile 2011 n. 7554, in *Mass. Giust. civ.*, 2011, 4, 528. Si vedano altresì Cass. 17 luglio 2007, n. 15879, in *Mass. Giust. civ.*, 2007, 7-8; Cass. 27 settembre 2001, n. 12094, in *Corr. giur.*, 2001, 11, 1427, con nota di V. CARBONE, e in *Arch. civ.*, 2003, 755, con nota di R. BONAVIDACOLA.



presenza di società a ristretta base azionaria e familiare, in virtù del vincolo di complicità che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, connota i rapporti dei parenti di primo e secondo grado, facendone derivare intese dirette a realizzare finalità comuni.

Sempre in materia societaria, ma nell'ottica del regolamento statutario, il vincolo parentale riveste importanza quale fattore capace di rendere inoperanti alcune clausole che pongono limiti alla circolazione della partecipazione sociale (si pensi, ad esempio, alla clausola che esclude il diritto prelazione a favore dei soci allorquando il trasferimento avvenga nei confronti di soggetti legati al cedente da qualificati rapporti di parentela).

Passando alla legislazione speciale, l'esistenza di un legame parentale assume notevole rilevanza in materia di locazione di immobili urbani.

In primo luogo, l'art. 6 l. n. 392 del 1978, in caso di morte del conduttore, contempla la successione nel rapporto contrattuale per «i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi»<sup>31</sup>.

In secondo luogo, il vincolo parentale, sia pure entro il secondo grado, legittima, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), della l. n. 431 del 1998, il recesso del locatore dal rapporto locatizio ovvero il diniego per la rinnovazione del rapporto contrattuale di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, *ex art.* 29 l. n. 392 del 1978.

Infine, l'art. 38, ultimo comma, l. n. 392 del 1978 prende in considerazione l'esistenza di un rapporto di parentela per escludere il diritto di prelazione a favore del conduttore in caso di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile locato. Per la precisazione, il diritto di prelazione contemplato dall'art. 38 della citata legge non sussiste quando il trasferimento avviene a favore dei parenti entro il secondo grado del locatore.

Con specifico riferimento alla legislazione sul notariato, la parentela naturale rileva principalmente per l'applicazione dell'art. 28 l. n. 89 del 1913

---

<sup>31</sup> Si rammenta che la Corte Costituzionale (Corte cost., 7 aprile 1988, n. 404, in *Giust. civ.*, 1988, I, 1654; *Foro it.*, 1988, I, 2515) ha dichiarato: l'illegittimità dell'art. 6, comma 1, l. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente *more uxorio*; l'illegittimità dell'art. 6, comma 3, stessa legge, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto; l'illegittimità dell'art. 6, stessa legge, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale.

(legge notarile), contenente il divieto per il notaio di ricevere atti nei quali intervengano soggetti legati allo stesso da vincolo di parentela o di affinità in linea retta o anche in linea collaterale, purché entro il terzo grado inclusivamente (n. 2) ovvero contenenti disposizioni a favore degli stessi soggetti (n. 3). La parentela rileva ancora in relazione all’art. 50, comma 2, legge notarile, per determinare i casi di inidoneità a ricoprire il ruolo di testimone dell’atto pubblico. Infine, ma in una differente prospettiva, la parentela rileva quale causa di incompatibilità a ricoprire la carica di membro del Consiglio Notarile *ex* art. 87, comma 2, legge notarile.

La nozione di “familiare” e di “nucleo familiare” ricopre una importanza capitale in tema di edilizia economica e popolare. In una prospettiva diversa si pone l’art. 1, comma 6, l. n. 560 del 1993, ove la qualità di “familiare” è elevata a criterio di individuazione dei soggetti aventi diritto all’acquisto di alloggi di edilizia economica e popolare. Ai sensi dell’art. 28 l. n. 513 del 1977 poi, il divieto di alienazione e di locazione decennale per gli alloggi di edilizia economica e popolare attribuiti in proprietà possono essere rimossi, previa autorizzazione dell’ente alienante, in caso «di accrescimento del nucleo familiare (...)».

---

327

---

Una considerazione a parte merita l’art. 27, ultimo comma, della l. n. 184 del 1983, a mente del quale «con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine (...)». La disposizione – che non è stata intaccata dal legislatore delegato – nel punto in cui sancisce la drastica recisione della relazione parentale con i componenti della famiglia di provenienza, al fine di affermare come unico vincolo parentale quello con la famiglia degli adottanti, non appare pienamente in linea con le nuove tipologie di relazioni familiari affermatesi in seguito alla riforma – ove l’esistenza e la coesistenza di più apparati familiari appare di per sé un elemento degno di valorizzazione – e, conseguentemente, dovrebbe (il condizionale è d’obbligo!) ritenersi implicitamente abrogato.

### 3. - Valutazioni sistematiche sulla nozione di parentela delineata dall’art. 74 c.c.

La rassegna normativa che precede evidenzia efficacemente la rilevanza assunta dal vincolo parentale naturale, a seguito della riformulazione del-

l'art. 74 c.c. Con tale modifica il legislatore ha voluto attribuire valenza giuridica a quella particolare aggregazione sociale nella quale si sviluppano le relazioni affettive e la personalità del figlio, specialmente durante la minore età.

In quest'ottica l'art. 74 c.c. può essere considerato, unitamente agli artt. 258 e 315 c.c., uno dei perni su cui si fonda il nuovo assetto di relazioni familiari affermato dalla riforma della filiazione, dapprima con la l. n. 219 del 2012 e in seguito con il d.lgs. n. 154 del 2013.

Peraltro, nel sistema delineato dai riformatori, gli articoli 315, 258 e 74 c.c. assolvono a funzioni e compiti differenti e diversificati.

Da un lato si trova l'art. 315 c.c., il quale, in diretta connessione con il comma 3 dell'art. 30 della Costituzione, costituisce applicazione del principio secondo il quale la legge deve assicurare ai figli nati fuori del matrimonio «ogni tutela giuridica»<sup>32</sup>. Si può notare che, nella relazione di derivatività che lega la norma codicistica a quella costituzionale, il nesso più significativo è instaurato non tanto con il sostantivo (“tutela”), quanto con la sua aggettivazione indefinita (“ogni”). In altri termini, il tratto saliente è costituito non già dalla tutela in quanto tale assicurata da legislatore ai figli nati fuori del matrimonio, bensì dal carattere totalizzante della stessa.

Dall'altro lato si riscontrano gli artt. 74 e 258 c.c., i quali – là dove sanciscono la rilevanza giuridica del rapporto sussistente fra il figlio e i componenti della famiglia di origine del genitore – sono diretti a favorire l'organico inserimento del figlio nella compagine familiare allargata. Sotto questo profilo è evidente il collegamento delle norme menzionate, oltreché con le formazioni sociali di cui discorre l'art. 2 Cost., col principio costituzionale di promozione nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio di

---

<sup>32</sup> M. SESTA, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, cit., 1; R. GALASSO, *Assegno di mantenimento, discrezionalità del giudice e rilevanza degli incrementi patrimoniali del genitore obbligato*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 4, 917; F. TOMMASEO, *I procedimenti di potestà e la nuova legge sulla filiazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 3, 558; L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, cit., 201; A. PALAZZO, *La riforma dello status di filiazione*, cit., 2, 245; C.M. BIANCA, *La legge italiana conosce solo figli*, cit., 1.

ogni tutela non solo (come è evidente) giuridica, ma anche (e soprattutto) sociale (art. 30, comma 3, Cost.)<sup>33</sup>.

In definitiva, se è vero che l'art. 315 c.c. esprime efficacemente lo spirito della riforma, stabilendo in modo perentorio l'unicità (ma forse sarebbe meglio utilizzare il termine identità) di stato giuridico per il figlio (indipendentemente dall'esistenza del vincolo coniugale fra i suoi genitori), è altrettanto vero che con tale riforma non solo si afferma con enfasi un diverso modo di intendere il rapporto fra genitore e figli, ma, più in generale, viene dato riconoscimento a nuovi modelli familiari. Tale risultato deriva essenzialmente dalla riformulazione delle altre due norme, ovvero gli artt. 74 e 258 c.c., ai quali è sotteso il riconoscimento sul piano sociale, prima ancora di quello personale e affettivo, dell'importanza del rapporto parentale<sup>34</sup>. Nell'art. 74 c.c., a bene vedere, il legislatore si è addirittura spinto oltre, poiché l'interesse del figlio al radicamento delle relazioni affettive con gli appartenenti alla famiglia del genitore appare relegato in secondo piano, essendo preminente il profilo della appartenenza e della discendenza comune.

Una configurazione delle relazioni parentali così articolata non può essere ritenuta frutto dell'improvvisazione dei riformatori o, addirittura, del caso. Al contrario, essa sembra fondarsi su una profonda e radicale meditazione in merito alla valenza antropologica della comunità familiare e delle sue possibili esplicazioni. Segnatamente, alla base delle nuove norme è possibile scorgere la consapevolezza per cui l'apparato parentale concreta un'organizzazione sociale capace di assolvere efficacemente alla funzione familiare, come e, in talune circostanze, più del nucleo familiare tradizionale, imperniato sul vincolo coniugale<sup>35</sup>. Da questo punto di vista, si può sostenere che, a seguito della riforma, per il diritto di famiglia il profilo funzionale diventa preminente rispetto al momento genetico, che si esaurisce col matrimonio.

---

<sup>33</sup> A tali norme fa da *pendant* l'art. 317-*bis* c.c., ove viene in considerazione l'interesse degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti (minorenni).

<sup>34</sup> Sul tema cfr. S. CICCARELLO, *Parentela e affinità*, in M. BESSONE (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. VI, *Il diritto di famiglia*, t. I, *Famiglia e matrimonio*, Torino, 2010, 29 ss.

<sup>35</sup> Per tutti cfr. M. BESSONE, *La famiglia nella Costituzione*, Artt. 29-31, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1977, 31 ss.

Muovendo dalle considerazioni svolte in precedenza, si possono svolgere alcune riflessioni ulteriori in merito all'arcipelago delle relazioni familiari emerso a seguito della riforma sulla filiazione<sup>36</sup>.

In primo luogo, nel caso dei figli nati fuori del matrimonio, il riconoscimento (ovvero la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità) non sortisce più effetti circoscritti alle sfere giuridiche del genitore che lo effettua e del figlio. Al contrario, il riconoscimento – lungi da instaurare un rapporto a due di tipo verticale, qualificato dai caratteri della individualità e della autonomia – produce conseguenze giuridiche assai più estese, siccome coinvolgenti anche altri soggetti, ovvero i componenti della famiglia del genitore.

In secondo luogo, il principio di unicità dello *status filiationis* e il nuovo concetto ampliato di parentela, così come affermati dal legislatore del 2012, determinano lo sgretolamento dell'atavico paradigma familiare, inteso come aggregato sociale tipico e unico, siccome fondato sul vincolo coniugale. Da ciò consegue sia l'impossibilità di utilizzare il termine famiglia al singolare, essendo più corretto discorrere di famiglie al plurale, sia l'impossibilità di fare riferimento alla "Famiglia" (con la lettera iniziale maiuscola, in riferimento a quella fondata sul matrimonio) a fronte delle "altre" famiglie (con la lettera iniziale minuscola)<sup>37</sup>, esistendo solamente famiglie *tout court*<sup>38</sup>.

A seguito della riforma, quindi, la famiglia parentale ha acquisito una dignità giuridica assolutamente ignota prima d'ora. Infatti, essa in precedenza non godeva di alcuna considerazione come entità autonoma, poiché l'attenzione del legislatore era rivolta essenzialmente a disciplinare isolatamente i singoli rapporti di filiazione naturale.

---

<sup>36</sup> L'espressione «arcipelago familiare» è stata mutuata da F.D. BUSNELLI, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, 509, la quale rievoca l'immagine delineata da A.C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Annali del seminario giuridico dell'Università di Catania*, III, 1949 (ora in Id., *Pagine sparse di diritto e storiografia*, scelte e coordinate da L. SCAVO LOMBARDO, Milano, 1957, 241), secondo il quale la famiglia è da concepire come «un'isola che il mare del diritto può solo lambire, ma non sommergere».

<sup>37</sup> F.D. BUSNELLI, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, cit., 513 ss.

<sup>38</sup> Sul punto v. L. BALESTRA, *L'evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive*, in M. BESSONE (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. IV, *Il diritto di famiglia*, t. I, *Famiglia e matrimonio*, a cura di T. AULETTA, Torino, 2011, 10.

Come è stato osservato <sup>39</sup>, non si sta assistendo alla disintegrazione della famiglia in quanto tale. Piuttosto, si è di fronte ad un ampio processo evolutivo – sociale e culturale, prima ancora che giuridico – nel quale è possibile scorgere il tramonto di un determinato modello familiare a favore di un differente e più elaborato modo di concepire le relazioni parentali e affettive. Da questo punto di vista, il nostro ordinamento giuridico, seppure con notevole ritardo, si colloca nella scia evolutiva già delineata a livello europeo, ove – di là delle soluzioni particolari adottate da ciascun ordinamento – rileva non tanto il profilo genetico della comunità familiare, bensì quello funzionale. Vale a dire che, per il diritto, appare degno di tutela ogni aggregato sociale capace di assolvere efficacemente alla funzione familiare, la quale, per la sua estrema complessità, non può reputarsi assolta in modo appagante dai soli genitori o, addirittura, da uno solo di essi. In definitiva, l’ordinamento giuridico, a prescindere dall’esistenza di un rapporto coniugale in atto, individua nel vasto apparato parentale una comunità in grado di concorrere efficacemente all’assolvimento dei compiti familiari nei confronti della generazioni più giovani <sup>40</sup>. Da qui nasce l’esigenza di assicurare al figlio il coerente e duraturo inserimento in tale organizzazione e, quindi, di delineare con certezza i rapporti con i suoi membri, non solo durante la vita del genitore, ma anche (e soprattutto) quando quest’ultimo è definitivamente venuto meno.

Per la verità, si potrebbe sostenere che la l. n. 219 del 2012 riprende concetti già noti. Si pensi, solo per fare un esempio, all’art. 155 c.c. (nella versione modificata ad opera della l. n. 54 del 2006), il quale riconosce espressamente l’esistenza di una pluralità di gruppi familiari con i quali il figlio di genitori separati conserva rapporti significativi. A ben vedere, però, la l. n. 219 del 2012, proprio per la sua genericità e ampiezza – siccome riguardante il figlio in quanto tale (indipendentemente dall’esistenza del vincolo matrimoniale fra i genitori e di una successiva crisi della famiglia coniugale) – là dove favorisce l’inserimento del figlio nei due

---

<sup>39</sup> Si veda l’interessante studio comparativo svolto da S. BELLONI, *La famiglia polinucleare*, Roma, 2011.

<sup>40</sup> A. DI FEDE, *La famiglia legittima e i modelli familiari diversificati: luci ed ombre, scenari e prospettive*, in R. PANE (a cura di), *Nuove frontiere della famiglia. La riforma della filiazione*, Napoli, 2014, 51 ss.

apparati parentali dei genitori (quello paterno e quello materno, magari tra loro non comunicanti), non solo riconosce la coesistenza di diverse aggregazioni familiari anche per il figlio di genitori non separati, ma, in una certa misura, eleva tale fenomeno a modello familiare “normale”, dotato della stessa dignità sociale e giuridica riconosciuta al tipo familiare tradizionale, fondato sul matrimonio.

Semmai, si può osservare che tale affermazione risulta valevole solamente in presenza del fenomeno procreativo (biologico o giuridico), non avendo il legislatore della riforma fatto alcun cenno a quelle strutture familiari o parafamiliari (il riferimento è alla c.d. famiglia di fatto) ove è assente un rapporto di filiazione.

Ma vi è di più. Il riconoscimento della possibile esistenza e della coesistenza di più nuclei familiari, perlomeno nell’accezione prospettata, appare suscettibile di produrre affetti più vasti, che potremmo definire di carattere sistemico. A seguito della riforma, l’esistenza della famiglia non poggia più necessariamente sul vincolo coniugale, potendo sussistere un nucleo familiare anche in difetto di un matrimonio, purché vi sia procreazione.

Si può dire, in definitiva, che la riforma ha determinato lo spostamento del baricentro della comunità familiare, dal matrimonio – una volta considerato unico e indissolubile elemento fondante la famiglia – al fenomeno procreativo o, meglio, genitoriale. Questo è il vero vincolo indissolubile esistente nell’ambito familiare.

Tale affermazione è destinata a confrontarsi (e, financo, a conciliarsi <sup>41</sup>) col principio costituzionale sancito dal primo comma dell’art. 29 Cost., che riconosce i diritti della famiglia quale «società (naturale) fondata sul matrimonio». Sotto il profilo considerato, il fenomeno in esame stimola l’interprete a ravvisare nella norma citata un presidio per la famiglia matrimoniale solamente preferenziale e non anche esclusivo <sup>42</sup>, secondo il

---

<sup>41</sup> In caso contrario, bisognerebbe sostenere l’incompatibilità di taluni profili della nuova disciplina con il dettato costituzionale.

<sup>42</sup> R. SENIGAGLIA, *Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Napoli, 2013, 82 ss.



modello ermeneutico suggerito in passato dalla stessa Corte Costituzionale<sup>43</sup>.

#### 4. - Brevi riflessioni conclusive.

A questo punto si impone una meditazione finale. Sicuramente la riforma del 2012 rappresenta un punto di svolta epocale nel modo di concepire le relazioni familiari e, sotto questo aspetto, costituisce un risultato assai apprezzabile, proprio là dove si preoccupa di assicurare l'armonioso inserimento del figlio nella comunità familiare del genitore che lo ha riconosciuto. Tuttavia, non si può fare a meno di notare, come accennato in precedenza, l'indifferenza della riforma nei confronti di alcuni fenomeni familiari o parafamiliari, la cui diffusione sempre crescente costituisce un sicuro indice sintomatico dell'importanza acquisita a livello sociale. In particolare, sarebbe stato opportuno che il legislatore, nel momento in cui ha riconosciuto l'esistenza e la coesistenza di molteplici tipologie di relazioni familiari, avesse provveduto a disciplinare o quantomeno a delegare al Governo il potere di regolare i rapporti che si possono instaurare fra il figlio e il coniuge (o anche solo *partner*) del genitore, soprattutto in presenza di una situazione di stabile convivenza.

Il riferimento è a quel fenomeno conosciuto nell'ambito delle scienze sociali con l'espressione “genitorialità sociale”<sup>44</sup>, che ha indotto gli studiosi a coniare il termine di “plurigenitorialità”, al fine specifico di esaltare il ruolo svolto dal *partner* nel processo di crescita, di formazione e di educazione del figlio del proprio coniuge o del proprio convivente (defi-

---

<sup>43</sup> Si veda Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, in *Giust. civ.*, 2010, I, 1294, secondo cui «i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “crystallizzati” con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi». Peraltro, il Giudice delle leggi soggiunge che tale interpretazione «non può spingersi fino al punto d'incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata».

<sup>44</sup> S. MAZZONI, *Le famiglie ricomposte: dall'arrivo dei nuovi partners alla costellazione familiare ricomposta*, in *Dir. fam. e pers.*, 1999, 369 ss.; P. SAITTA, *La genitorialità “sociale” e la sua regolazione. Una rassegna europea*, Messina, 2006; A.L. ZANATTA, *Le nuove famiglie*, 2<sup>a</sup> ed., Bologna, 1977.

nito, utilizzando una terminologia ormai tralatizia) *more uxorio* <sup>45</sup>. Tale nozione, a sua volta, presuppone come acquisita la consapevolezza della possibilità di distinguere concettualmente i rapporti di genitura (riguardanti le relazioni fra genitore e figlio biologico o adottivo, i quali vanno mantenuti e, in una certa misura coltivati, specie nei confronti del genitore che non convive col proprio figlio) dai rapporti di genitorialità (riguardanti le relazioni fra il *partner* dell'altro genitore – che, di fatto, assolve alla funzione genitoriale – ed il figlio del coniuge o del convivente, organicamente inserito nella nuova organizzazione familiare o parafamiliare), i quali, nella concezione tradizionale <sup>46</sup>, si trovano indistintamente unificati in capo alla stessa persona.

Mi rendo conto che la regolamentazione giuridica di tali fenomeni presuppone l'adesione ad una precisa configurazione (in senso sociologico) di famiglia e che tale scelta non è affatto semplice, implicando valutazioni meta-giuridiche, ma ci si deve rendere altresì conto che tale anomia è comunque suscettibile di riverberare negativamente i suoi effetti proprio nei confronti di quel soggetto (il figlio) che, nelle intenzioni del legislatore <sup>47</sup>, rappresenta il punto di riferimento dell'intera riforma <sup>48</sup>.

---

<sup>45</sup> M.G. STANZIONE, *Filiazione e "genitorialità". Il problema del terzo genitore*, Torino, 2010, 109 ss.

<sup>46</sup> M.MANTOVANI, *I fondamenti della filiazione*, in P. ZATTI (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia*, vol. II, *Filiazione*, cit., 10, la quale correttamente constata che l'«approccio giuridico è invece tutto incentrato sul principio di derivazione biologica, e attorno ad esso, fin dalle prime esperienze di codificazione, i legislatori dei vari Paesi hanno organizzato il sistema della filiazione: le qualità di padre e di madre dal punto di vista del diritto sono attribuite rispettivamente a coloro che hanno generato e partorito il figlio.

Nella nostra cultura e tradizione giuridica il concetto di filiazione tende dunque a coincidere (fin quasi ad identificarsi) con quello di generazione».

<sup>47</sup> Il riferimento è al *best interest of the child*, richiesto da diverse Convenzioni internazionali e dalla stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

<sup>48</sup> Come osserva G. FERRANDO, *Famiglie ricomposte e nuovi genitori*, in *Giur. it.*, 2007, 2894, il «diritto non può ignorare queste relazioni se intende garantire davvero i diritti della persona, la sua vita privata e familiare».